

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3908/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/58 <sup>(3)</sup> ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1873/80 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 <sup>(5)</sup>, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è d'uopo che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3905/87 <sup>(7)</sup>; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali, le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie (compresi i grassi) sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 <sup>(9)</sup>; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU n. L 282 dell'1. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 del 16. 3. 1987, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24